



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale  
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti di Beni e Servizi  
Direttore avv. Morris Montalti

### **Disciplinare di gara**

**PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI SISTEMI RADIOLOGICI DIGITALI POLIFUNZIONALI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.**

**VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO, POSTO A BASE DI GARA € 2.470.000,00**

## Sommario

1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
<b>1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3. IDENTIFICAZIONE .....</b>	<b>6</b>
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	6
<b>2.1. DOCUMENTI DI GARA .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. CHIARIMENTI.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. COMUNICAZIONI .....</b>	<b>7</b>
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
<b>3.1. DURATA E AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO.....</b>	<b>9</b>
<b>3.2. REVISIONE PREZZI .....</b>	<b>10</b>
<b>3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....</b>	<b>11</b>
4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	13
<b>6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....</b>	<b>13</b>
<b>6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....</b>	<b>14</b>
<b>6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....</b>	<b>14</b>
<b>6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....</b>	<b>14</b>
<b>6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....</b>	<b>14</b>
7. AVVALIMENTO .....	15
8. SUBAPPALTO.....	15
9. GARANZIA PROVVISORIA .....	15
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	18
11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO .....	18
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .	19
<b>13 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>20</b>
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	21

15	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
15.1.	<b>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....</b>	<b>22</b>
15.2.	<b>DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 .....</b>	<b>24</b>
15.3.	<b>DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....</b>	<b>25</b>
15.4.	<b>DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....</b>	<b>25</b>
16.	OFFERTA TECNICA .....	26
17.	CAMPIONATURA .....	26
	Non richiesta .....	26
18	OFFERTA ECONOMICA .....	27
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	27
	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....</b>	<b>28</b>
	<b>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....</b>	<b>28</b>
	<b>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .....</b>	<b>28</b>
	<b>METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI .....</b>	<b>28</b>
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	29
21.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	29
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	29
23.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	30
24.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	31
24.	STIPULA DELL'AQ E DEI CONTRATTI APPLICATIVI.....	32
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	33
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO .....	33
26.	ACCESSO AGLI ATTI .....	34
	La stazione appaltante nella comunicazione dell'aggiudicazione dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).....	34
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	34
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	34

## DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta europea per la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici per la fornitura di Sistemi Radiologici Digitali Polifunzionali per le esigenze dell'Azienda USL della Romagna.

### PREMESSE

Con Decisione a contrarre n. 3950 del 19/12/2024, questa Amministrazione ha deciso di affidare la fornitura in oggetto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è stimata in mesi 9 a decorrere dalla pubblicazione del bando. Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è tutto il territorio dell'Azienda USL della Romagna (Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini corrispondenti ai codici NUTS: ITH57, ITH58, ITH59).

Il Codice Unico di Intervento (CUI) è **F02483810392202100018**; il Codice Identificativo di Gara (CIG) è INSERITO NEL SISTEMA SATER.

Il Responsabile Unico del Progetto è la **Dott.ssa Claudia Cattano**, e il Responsabile di Procedimento della fase di Progettazione ed Esecuzione, nonché della fase di Affidamento è la **dott.ssa Alice Alessandri**, giusta nomina Protocollo N. 0263120/2024 del 04/10/2024.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma SATER di Intercent-ER (in seguito denominata Piattaforma).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della Piattaforma per gare telematiche accessibile dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono consultabili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della Piattaforma per gare telematiche accessibile dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma ed esser registrati al Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (S.A.T.E.R.) di Intercent-ER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate contattando il Call Center - 800 810 799 (rete fissa); 089 9712796 (rete mobile e dall'estero) lun-ven, ore 9-13 e 14-18; sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> alla sezione "supporto" sono presenti i manuali per le imprese oltre ad presente una lista predisposta di domande e risposte sui più frequenti problemi di uso del determinato sito telematico (FAQ).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Capitolato speciale;
- c) Schema di domanda di partecipazione;
- d) Modulo attestazione pagamento imposta di bollo;
- e) Modulo bozza scheda offerta prodotto;
- f) Modulo bozza scheda offerta economica;
- g) Dichiarazione giustificativi di prezzo (da produrre a cura dell'OEEE)

- h) Modello Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) da compilarsi sulla piattaforma SATER”
- i) Patto di integrità Azienda USL della Romagna di legalità (art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190);
- j) Documento Unico Valutazione del Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.)
- k) Schema di contratto;
- l) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi, ai sensi del D.P.R. 445/2000

La documentazione di gara è. accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare> e sulla Piattaforma Sater”, al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Ogni successivo riferimento al profilo del committente o al sito Internet dell'Azienda USL della Romagna o alla piattaforma o al SATER, è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

## **2.2. CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma SATER riservata alle richieste di chiarimenti entro il termine indicato sul portale previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale.

**Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate; non seguiranno ulteriori comunicazioni**

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto è indivisibile e pertanto l'appalto è costituito da un unico lotto.

Tabella 1

Descrizione	Quantità massima aggiudicabile	Prezzo unitario a base d'asta attrezzatura IVA esclusa	Prezzo manutenzione post garanzia della durata di 5 anni singola apparecchiatura a base d'asta IVA esclusa	Prezzo totale a base d'asta attrezzatura IVA esclusa	Lavori finalizzati all'installazione del polifunzionale certo	Prezzo totale manutenzione post garanzia della durata di 5 anni a base d'asta IVA esclusa
Sistema radiologico digitale polifunzionale	10	€ 180.000,00	€ 63.000,00	€ 1.800.000,00	€ 40.000,00	€ 630.000,00

Tabella 2 - Quantità certa e garantita

Descrizione servizi/beni	Prezzo Unitario Attrezzatura e relativa Manutenzione quinquennale (iva esclusa) (a)	Quantità Garantita (b)	Quantità non garantita (c)	Lavori una tantum finalizzati all'installazione del polifunzionale certo (Iva esclusa) (d)	CPV	Valore complessivo Base d'asta (a*(b+c))+d
<b>LOTTO 1-</b> Sistema Radiologico Digitale Polifunzionale	€243.000,00	1	9	€ 40.000,00	33111800-9 Sistemi di diagnosi radiologica	€ 2.470.000,00

Il valore complessivo dell'appalto posto a base d'asta, per le quantità sopra elencate, per la durata di 48 mesi (quattro anni) è quantificato in euro 2.470.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché, degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto è indicato nel Capitolato tecnico, unitamente ai relativi allegati.



La fornitura in oggetto deve comprendere:

- le apparecchiature, comprensive di tutti gli accessori e/o moduli necessari al funzionamento, nulla escluso;
- il servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk durante il periodo di garanzia offerto, che non potrà essere inferiore a 12 mesi decorrenti dalla data del collaudo, con esito positivo, dell'ultima apparecchiatura acquisita.

#### ACCESSORI OPZIONALI DA QUOTARE

<b>Descrizione accessori</b>	<b>Quantità opzionali</b>	<b>Prezzo unitario a base d'asta attrezzatura IVA esclusa</b>	<b>Prezzo totale a base d'asta attrezzatura IVA esclusa</b>
Software per lo stitching	10	€ 4.500,00	€ 45.000,00
Detettore aggiuntivo	40	€ 20.000,00	€ 800.000,00
Barella ad altezza variabile con sistema idraulico/pneumatico o motorizzato	10	€ 10.000,00	€ 100.000,00

L'appalto è finanziato con fondi ordinari dell'Ente.

#### 3.1. DURATA E AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO

Durante l'esecuzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione stipulerà, con l'operatore economico risultato 1° in graduatoria un contratto applicativo per la parte certa (Tabella 2 – quantità b) si riserva nel corso della durata dell'AQ di stipulare ulteriori contratti applicativi con gli OOE risultati idonei e utilmente collocati in graduatoria fino alla seconda posizione. I singoli contratti derivati, stipulati in conseguenza del contratto di accordo quadro, avranno la durata conseguente alla fornitura oggetto del contratto e della garanzia, così come previsti nel Capitolato e dell'eventuale ulteriore servizio post-vendita offerto in gara dall'aggiudicatario. L'esercizio delle opzioni previste per l'acquisizione delle quantità aggiuntive opzionali potrà avvenire entro 48 mesi dalla data di stipulazione del contratto o di avvio del contratto in caso di esecuzione anticipata.

Si precisa che la durata degli appalti e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto - previo costante monitoraggio economico del contratto supportato dal DEC -, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente.

L'Accordo quadro sarà stipulato con i primi due operatori economici risultati idonei. Al primo aggiudicatario spetterà l'affidamento delle quantità garantite e dei lavori per l'installazione di essi, attraverso la stipula di un contratto applicativo.

Le quantità opzionali, invece, verranno assegnate, a discrezione della stazione appaltante, a seconda delle indicazioni clinico/organizzative di volta in volta valutate.

Ne consegue che nel corso della durata dell'AQ, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi aventi ad oggetto la fornitura dei beni elencati nel Capitolato o oggetto di listino per gli importi residui e comunque entro il limite del tetto massimo di riferimento del singolo lotto con i primi due OO.EE utilmente collocati in graduatoria. I singoli contratti derivati, stipulati in conseguenza del contratto di accordo quadro, avranno la durata conseguente alla garanzia, così come prevista nel Capitolato e all'eventuale ulteriore servizio post-vendita offerto in gara dall'aggiudicatario, e dunque potranno anche eccedere la durata dell'Accordo quadro

L'importo opzionale potrà essere utilizzato a seguito di incremento dell'attività sanitaria **durante la vigenza dell'AQ** fino a esaurimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro; la durata dei singoli contratti applicativi potrà anche eccedere la durata dell'Accordo quadro.

### **3.2. REVISIONE PREZZI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati.
2. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Al verificarsi delle predette particolari condizioni, l'operatore economico - mediante produzione di documentazione comprovante l'oggettivo ed effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché l'incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere - propone istanza di attivazione del procedimento di revisione prezzi tramite posta certificata.
3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI). In particolare, si considererà la variazione percentuale, sia essa in aumento che in diminuzione, tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.
4. La revisione avviene esclusivamente con espressa autorizzazione rilasciata dal RUP. Il RUP, entro 45 giorni dalla ricezione dalla PEC, istruisce assieme al Direttore dell'esecuzione (DEC) la richiesta e definisce il valore della revisione eventualmente concessa; il termine di 45 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie. L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.
5. Il procedimento di revisione prezzi non è consentito prima che siano trascorsi quanto meno sei mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto. La revisione prezzi può essere accordata per un determinato tempo, ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione qualora si modifichino le condizioni e i presupposti sulla cui base è stata disposta.
6. La revisione prezzi è disposta entro il limite massimo del 20% rispetto al valore a base d'asta ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.

7. Ulteriori revisioni di prezzo possono essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.
8. Ai sensi dell'art. 9 del Codice, resta ferma in ogni caso la facoltà dell'operatore economico di chiedere l'applicazione dell'art. 1467 del c.c., da trasmettere al RUP tramite PEC (rif. art. 3.3).

### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, di esercitare l'opzione di aumento delle prestazioni oggetto d'appalto fino al 50% in più per eventuali attivazioni di servizi/forniture opzionali o aumento dei quantitativi in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche e/o organizzative, acquisti da listino, al momento non prevedibili, alle stesse condizioni contrattuali.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Clausola di rinegoziazione:** Qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto a richiedere una rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne l'equilibrio, ai sensi dell'art. 9 del Codice. A tal fine, l'Amministrazione valuta il riconoscimento di aumenti anche maggiori rispetto a quanto derivanti dall'applicazione del meccanismo revisionale di cui all'art. 3.2, acquisendo preliminarmente elementi istruttori volti a conoscere le più plausibili condizioni di mercato nel caso di risoluzione del contratto e di conseguente affidamento "ex novo", nonché, ove vi sia un secondo operatore economico in graduatoria, interpellando quest'ultimo per previamente verificare le condizioni proposte. La rinegoziazione è disposta entro il limite massimo del 20% del valore a base d'asta.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi di cui all'art. 120 comma 1 lettera d) 2.

#### Tabella 3

##### VALORE GLOBATO STIMATO DELL'APPALTO

Importo a base d'asta	€ 2.470.000,00
Variazioni articolo 120, comma 1, lettera a)	€ 1.235.000,00

Clausola di revisione dei prezzi 20% (Calcolato su importo a base d'asta)	€ 494.000,00
Clausola di rinegoziazione del 20% (Calcolato su importo a base d'asta)	€ 494.000,00
Opzione del quinto articolo 120 comma 9	€ 494.000,00
<b>VALORE COMPLESSIVO APPALTO, COMPRENSIVO DI TUTTE LE OPZIONI AL NETTO DI IVA</b>	<b>€ 5.187.000,00</b>

#### **4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

##### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
  - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.lgs. n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è **tenuto** ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'acquisizione d'ufficio di documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

NON RICHIESTI

## **6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

A pena esclusione l'OO.EE dovrà dimostrare l'esecuzione nel precedente triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara di forniture analoghe a Sistemi radiologici digitali polifunzionali.

Il requisito sopra indicato andrà dichiarato nel DGUE compilando la parte IV "Criteri di selezione", lettera "C", capacità tecniche e professionali, riga 1b), indicando per ciascuna: oggetto della fornitura, importi ed anno in cui sono state effettuate, nominativi dei destinatari.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

## **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

## **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all' 2% del valore complessivo del lotto per il quale si partecipa.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia

sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico (intestato ad Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - INTESA SAN PAOLO - IBAN IT80U0306913298100000300062) o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso il tesoriere dell'Azienda USL della Romagna.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

Al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale o nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella deliberazione Anac 606/2023, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano



- alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
  - d) avere validità per almeno 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
  - e) prevedere espressamente:
    - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.c.;
    - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del C.c.;
    - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  - f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- ☐ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- ☐ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- ☐ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

☐ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

La ditta partecipante dovrà avere esatta conoscenza dei locali in cui dovrà essere installato il sistema polifunzionale oggetto della fornitura certa, è compito dell'O.E. verificare l'esattezza e la completezza di tutte le informazioni fornite prendendo visione, in sede di sopralluogo, dello stato dei locali, delle infrastrutture esistenti, degli arredi a disposizione e degli impianti esistenti, al fine di effettuare la valutazione certa per i lavori di adeguamento dei locali ai fini dell'installazione.

Le Ditte/RTI partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo guidato presso i locali di riferimento.

Il sopralluogo guidato presso i suddetti locali verrà effettuato il giorno **martedì 28/01/2025 alle ore 09,30** con ritrovo presso la Radiologia dell'Ospedale "Infermi" di Rimini, scala A, piano rialzato.

Resta inteso che le ditte, con la presentazione delle offerte confermano che hanno preso visione con il sopralluogo sul posto o che hanno piena conoscenza, di tutti gli elementi che possono influire sulla funzionalità e sui costi della fornitura.

Dalle risultanze del sopralluogo la ditta concorrente dovrà produrre ed allegare alla proposta tecnica un layout dettagliato della soluzione proposta.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultante da certificato della CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente: pertanto l'atto di delega, che dovrà essere a firma del legale rappresentante ed accompagnato da relativa copia di un documento di identità in corso di validità del medesimo, dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la circostanza che il delegato riveste la qualifica di dipendente dell'operatore economico delegante. I soggetti incaricati di presenziare al sopralluogo dovranno esibire un documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

La ditta aggiudicataria dovrà procedere alla verifica preliminare delle strutture e degli impianti esistenti, per poter redigere un progetto di installazione adeguato sia in termini di funzionalità e sicurezza (es. verifica della potenza elettrica disponibile, della posizione degli scarichi, dei carichi sui solai, ecc.), sia in termini di comfort ambientale (es. verifica degli impianti di condizionamento esistenti in relazione ad eventuali maggiori carichi termici introdotti).

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere collocata sulla Piattaforma Sater di Intercent-ER entro e non oltre il termine perentorio indicato nella piattaforma Sater, a pena di irricevibilità, la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo della presentazione della offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file come prevista nelle guide per l'utilizzo del sistema accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

### **13 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'Offerta è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, ad eccezione della documentazione tecnica e scientifica (certificazioni, letteratura scientifica e studi, ecc. ecc.) che, se redatta in inglese, può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione dalla procedura di gara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE (sistema sater);
- 3) Ricevuta di pagamento del bollo ovvero modulo di cui al punto 2.1. ovvero in caso di bollo virtuale gli estremi dell'autorizzazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate
- 4) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 5) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 6) Eventuale procura;
- 7) Garanzia provvisoria;
- 8) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 9) D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza/Informativa [facoltativo: attribuire numerazione dell'allegato]; - in quanto rientrante tra gli "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" di cui all'art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008. L'operatore economico deve presentare il DUVRI debitamente compilato conformemente a quanto indicato nei singoli documenti e in apposito articolo ("Sicurezza sul lavoro") contenuto nel Capitolato e sottoscritto dal soggetto indicato come datore di lavoro. In caso di RTI, dovrà essere compilata la scheda 1.1 del DUVRI per tutti i soggetti interessati.
- 10) (eventuale) documentazione di cui all'art. 15.2

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato di cui al punto 2.1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

#### **Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende tutte le dichiarazioni previste nel modello allegato di cui al punto 2.1.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale nel "Modulo attestazione pagamento imposta di bollo" di cui all'art. 2.1 ed apporre il contrassegno sullo stesso debitamente annullato. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, Allegato B e al D.Lgs. 117/1917, art. 82.

## **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



### **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti:** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti:** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

**-in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, **a pena di inammissibilità dell'offerta**.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti indicati nel capitolato, nessuno escluso.

I documenti devono essere sintetici completi ed esaustivi e privi di ogni riferimento diretto e indiretto a elementi economici.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

### **Segreti tecnici e commerciali:**

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica coperte da riservatezza, argomentando in modo congruo e analitico le ragioni per le quali eventuali specifiche parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta fermo che la stazione appaltante valuterà la fondatezza della richiesta tenuto conto delle motivazioni addotte e della documentazione fornita a comprova, allegata in sede di offerta

## **17. CAMPIONATURA**

**Non richiesta**

## 18 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al presente disciplinare e deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo offerto e splittato come da richiesta nella scheda offerta economica, che non potrà essere superiore rispetto alla/e base/i d'asta indicata/e, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

- b) il "Modulo scheda offerta economica", compilata sul modello Allegato, deve indicare:
- Descrizione della configurazione offerta, Nome commerciale/Modello, CND, Repertorio, Codice prodotto, classe di rischio, quantità;

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.**

**In caso di errori materiali e/o di calcolo, individuabili in modo certo, il RUP provvede d'ufficio alla correzione degli stessi, accordando sempre prevalenza ai prezzi unitari univocamente indicati. La mancata indicazione del prezzo unitario o la contraddittorietà dei medesimi, generando incertezza dell'offerta, comporta l'esclusione dell'operatore economico.**

Per la successiva fase di valutazione dell'eventuale offerta anomala, si chiede di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o persona dotata di idonei poteri di firma in merito all'indicazione delle specifiche relative ai prezzi offerti che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare:

- indicazioni relative all'organizzazione e al metodo della prestazione (economia del processo di fornitura/dei servizi prestati)
- indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate
- indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa per la prestazione della fornitura e prestare i servizi oggetto dell'appalto
- indicazioni circa l'originalità della fornitura o dei servizi proposti dall'offerente.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata in base ai parametri e ai criteri indicati dettagliatamente nel Capitolato

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

## CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

SI VEDA CAPITOLATO

### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

SI VEDA CAPITOLATO

### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula del "ribasso massimo non lineare"

$$Vi = (Ri/Rmax)^{\alpha}$$

dove:

**Vi** = coefficiente assegnato all'offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al prezzo;

**Ri** = ribasso % (percentuale) offerto dal concorrente (i). Per il concorrente che offre il maggiore ribasso, Vi assume il valore di 1;

**Rmax** = valore numerico corrispondente al ribasso offerto più conveniente (ergo, il valore numerico più alto fra le percentuali di ribasso offerte);

**$\alpha$**  = 0,2.

### METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

A ciascun offerente viene assegnato il punteggio sulla base del metodo aggregativo compensatore dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove:

**Pi** = punteggio concorrente i;

**Cai** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; **Cbi** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; ... **Cni** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

**Pa** = peso criterio di valutazione a;

**Pb** = peso criterio di valutazione b;

...

**Pn** = peso criterio di valutazione n.

Il Sistema procederà automaticamente a calcolare il punteggio totale da attribuire all'offerta di ciascun concorrente che sarà determinato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica come sopra determinati. Si precisa che la piattaforma telematica nel calcolo dei punteggi delle offerte tecniche ed economiche considererà fino a 2 cifre decimali.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto (punti prezzo + punti qualità).

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP ha facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della anomalia delle offerte.

## **21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 5

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara

## **22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP/RP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Terminato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a comunicare - tramite la Piattaforma SATER - la data e l'ora di apertura delle offerte tecniche ai concorrenti ammessi alla presente gara.

In caso di inversione procedimentale, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il RUP/RP procederà, in seduta pubblica virtuale - trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica - allo sblocco della busta contenente le offerte tecniche caricate sul SATER, verificando la sola presenza nominale della documentazione tecnica richiesta.

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà alla verifica della presenza sostanziale della documentazione tecnica richiesta, quindi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, all'accertamento dell'idoneità e, ove richiesto, all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara.

Il RUP, in esito alle risultanze della valutazione tecnica, trasmesse dalla Commissioni giudicatrice, recependo le eventuali esclusioni proposte dalla stessa, procederà a disporre l'esclusione degli O.E. dal prosieguo della gara.

Successivamente, dopo aver dato atto tramite la piattaforma SATER, dell'esito della valutazione tecnica (idoneità/non idoneità), dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica, effettuerà lo sblocco della busta contenente l'offerta economica caricata sul SATER limitatamente ai concorrenti ammessi alla fase di gara.

Il RUP/RP rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale (qualità + prezzo) più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

**L'offerta è esclusa in caso di:**

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle **offerte ammesse sia superiore a 5**.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo come previsto all'art. 16.

Il RUP ove le giustificazioni non siano state presentate in sede di offerta o non siano esaustive richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

**A tal fine, assegna un termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.**

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **24. STIPULA DELL'AQ E DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Per ciascun lotto, all'atto della stipulazione del relativo contratto di Accordo quadro, ciascun operatore economico aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva calcolata nella misura dello **2%** sull'importo massimo spendibile previsto per ogni aggiudicatario, al netto dell'IVA, fermo restando le diminuzioni di percentuale indicate dall'art. 106 del codice, per ogni contratto applicativo verrà richiesta una ulteriore garanzia pari al 10% del valore del CA stipulato (art 107 comma 1);

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.



Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato con il DPR 81/2023, e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti consultabili ai seguenti link: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/item/427-nuovo-codice-comportamento>;

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

La stazione appaltante nella comunicazione dell'aggiudicazione dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

### **La documentazione tecnica riservata deve essere prodotta in sede di gara dal OE offerente già con la parti di interesse oscurate.**

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale - Bologna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Quando ne ricorrono i presupposti di obbligatorietà trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Azienda USL della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Azienda USL della Romagna individuati quali "autorizzati al trattamento", a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Ausl della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Legali incaricati per la tutela dell'Azienda USL della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Azienda USL della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22, del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,

per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda USL della Romagna - U.O. Affari Generali e Legali, con sede legale a Ravenna (RA), 48121, in via De Gasperi n. 8, oppure al Direttore della U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi, con sede a Pievesestina di Cesena (FC), 47522, in viale 1° Maggio n. 280.

L'interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL della Romagna, con sede legale a Ravenna (RA) - 48121, in via De Gasperi n. 8; tel. 0544/286502; PEC: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it).

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Azienda USL della Romagna è disponibile sul sito web: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it).

L'Azienda USL della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: e-mail [dpo@auslromagna.it](mailto:dpo@auslromagna.it); PEC [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it).